

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

| | |
|---|---|
| Finanziatore Indirizzo Telefono/Email/Fax/Sito web | Futuro S.p.A. Sede Legale: Via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244.700 (r.a.) - Fax 02.48244.792/http://www.futuro-spa.com |
| Intermediario del credito Indirizzo | |

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

| | |
|--|---|
| Tipo di contratto di credito Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i> | Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione |
| Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i> | L'importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di garanzia da parte dell'ATC. |
| Durata del contratto di credito | |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese". |
| Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i> | |

3. COSTI DEL CREDITO

| | |
|--|---|
| Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese: |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i> | Sì: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. No |

| | |
|--|--|
| 3.1 Costi connessi | |
| Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i> | Per ritardi di pagamento potranno essere addebitate al Consumatore i seguenti oneri: - spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. In caso di decadenza dal beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore: - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. |
| Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate. |

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

| | |
|---|--|
| Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> | Sì. |
| Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un'indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i> | Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00. |
| Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i> | |
| Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i> | |

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

● Firma per accettazione della richiesta di finanziamento da parte di Futuro

Data _____

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Futuro e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori";
- che gli è stata consegnata la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del titolare effettivo dell'operazione, e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara altresì, di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo (art. 1, comma 2, lett. u) D.Lgs. 231/2007).

● Firma del Cedente

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cedente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in - Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento.

Futuro fornisce, a tal fine, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

- a) svolgimento dell'istruttoria della richiesta di finanziamento, prevenzione del sovraindebitamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento;
- b) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro e di Società terze, attraverso l'invio di materiale illustrativo e/o messaggi scritti e/o di altra natura, trasmessi a utenze telefoniche residenziali e/o cellulari e/o caselle di posta elettronica raccolte in questo contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto a), ovvero dei dati acquisiti in base ad un obbligo di legge, è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. Un eventuale rifiuto non pregiudicherebbe, infatti, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante:

- a) elaborazione elettronica;
- b) consultazione;
- c) confronto con criteri prefissati;
- d) trasmissione e comunicazione dei dati ai soggetti terzi sotto indicati;
- e) ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

I dati personali possono essere comunicati da Futuro a:

- a) società di servizi informatici;
- b) società che svolgono servizi di pagamento;
- c) assicurazioni;
- d) società che svolgono servizi amministrativi;

- e) società del Gruppo Mediobanca, banche, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari;
- f) società di factoring;
- g) società fornitrici di servizi di pubblica utilità;
- h) società di recupero crediti;
- i) soggetti che forniscono informazioni commerciali;
- l) società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati;
- m) società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza;
- n) società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotocopie e archiviazione della documentazione.

I nominativi dei soggetti, anche esteri, appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la Sede di Futuro. Tali soggetti, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo che siano stati designati da Futuro "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza, come nel caso di Compass S.p.A. (Foro Buonaparte, 10 20121 Milano), cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale ed organizzativo.

Dritti esercitabili dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati hanno il diritto di ottenere da Compass, quale responsabile del trattamento incaricato del riscontro:

- a) la conferma dell'esistenza di dati personali;
- b) la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati personali, della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento;
- c) la cancellazione;
- d) la trasformazione in forma anonima;
- e) il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) l'aggiornamento;
- g) la rettificazione;
- h) qualora vi abbiano interesse, l'integrazione.

Gli interessati hanno inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che li riguardano.

Dati sensibili

In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere raccolti, attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, e trattati dati che la legge considera come sensibili.

Consenso al trattamento

Preso atto dell'informativa privacy sopra riportata il Cliente consente non consente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi, per le finalità indicate alla lettera b).

● Firma del Cliente

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso quando la Cessionaria accetta la richiesta di finanziamento; l'eventuale accettazione è riportata in questo contratto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende. Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Cedente, entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di essere da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento.

Il premio assicurativo per le polizze sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione è a carico del Cedente e sarà addebitato e finanziato con la conclusione di questo contratto e, quindi, versato dalla Cessionaria alla Compagnia assicurativa. La Cessionaria si farà carico del costo per la polizza contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, o in caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non esclusa dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi".

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
- le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli importi sostenuti dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- mediante telegramma all'indirizzo Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante fax al numero 02.48244.797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'inizio della comunicazione di recesso:

- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- l'imposta di bollo applicata al contratto;
- la somma degli interessi nominali maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione.

Il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Cedente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il debito residuo;
- le modalità di rimborso del debito residuo.

Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- le spese fisse contrattuali;
- le imposte;
- le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Al contrario i premi assicurativi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, saranno rimborsati secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, le spese sostenute:

- per eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- per eventuali interventi legali, il tutto nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sui TFR;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie. Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sino alla totale estinzione del finanziamento e il Cedente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente. Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) le spese per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) le spese per eventuali interventi legali.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione obbligatoria

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche/norme attuative).

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà assolvere all'obbligo di mediazione preventiva anche ricorrendo all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 21 e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul sito internet della Cessionaria o trasmessa al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i propri dati anagrafici;
- il proprio indirizzo;
- un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed aversare alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata. In caso di rimborso anticipato, le Compagnie assicurative restituiscono al Cedente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo i criteri indicati nelle condizioni di assicurazione.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cedente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto all'ATC. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

| | |
|---|---|
| Finanziatore Indirizzo Telefono/Email/Fax/Sito web | Futuro S.p.A. Sede Legale: Via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244.700 (r.a.) - Fax 02.48244.792/http://www.futuro-spa.com |
| Intermediario del credito Indirizzo | |

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

| | |
|--|---|
| Tipo di contratto di credito Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i> | Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione |
| Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i> | L'importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di godimento da parte dell'ATC. |
| Durata del contratto di credito | |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese". |
| Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i> | |

3. COSTI DEL CREDITO

| | |
|--|---|
| Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese: |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i> | Sì: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. No |

| | |
|--|--|
| 3.1 Costi connessi | |
| Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i> | Per ritardi di pagamento potranno essere addebitate al Consumatore i seguenti oneri: - spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. In caso di decadenza dal beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore: - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. |
| Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate. |

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

| | |
|---|--|
| Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> | Sì. |
| Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un'indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i> | Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00. |
| Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i> | |
| Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i> | |

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

● Firma per accettazione della richiesta di finanziamento da parte di Futuro

Data _____

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Futuro e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori";
- che gli è stata consegnata la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del titolare effettivo dell'operazione, e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara altresì, di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo (art. 1, comma 2, lett. u) D.Lgs. 231/2007).

● Firma del Cedente

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cedente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in - Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento.

Futuro fornisce, a tal fine, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

- a) svolgimento dell'istruttoria della richiesta di finanziamento, prevenzione del sovraindebitamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento;
- b) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro e di Società terze, attraverso l'invio di materiale illustrativo e/o messaggi scritti e/o di altra natura, trasmessi a utenze telefoniche residenziali e/o cellulari e/o caselle di posta elettronica raccolte in questo contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto a), ovvero dei dati acquisiti in base ad un obbligo di legge, è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. Un eventuale rifiuto non pregiudicherebbe, infatti, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante:

- a) elaborazione elettronica;
- b) consultazione;
- c) confronto con criteri prefissati;
- d) trasmissione e comunicazione dei dati ai soggetti terzi sotto indicati;
- e) ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

I dati personali possono essere comunicati da Futuro a:

- a) società di servizi informatici;
- b) società che svolgono servizi di pagamento;
- c) assicurazioni;
- d) società che svolgono servizi amministrativi;

- e) società del Gruppo Mediobanca, banche, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari;
- f) società di factoring;
- g) società fornitrici di servizi di pubblica utilità;
- h) società di recupero crediti;
- i) soggetti che forniscono informazioni commerciali;
- l) società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati;
- m) società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza;
- n) società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotocopie e archiviazione della documentazione.

I nominativi dei soggetti, anche esteri, appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la Sede di Futuro. Tali soggetti, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo che siano stati designati da Futuro "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza, come nel caso di Compass S.p.A. (Foro Buonaparte, 10 20121 Milano), cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale ed organizzativo.

Dritti esercitabili dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati hanno il diritto di ottenere da Compass, quale responsabile del trattamento incaricato del riscontro:

- a) la conferma dell'esistenza di dati personali;
- b) la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati personali, della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento;
- c) la cancellazione;
- d) la trasformazione in forma anonima;
- e) il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) l'aggiornamento;
- g) la rettificazione;
- h) qualora vi abbiano interesse, l'integrazione.

Gli interessati hanno inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che li riguardano.

Dati sensibili

In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere raccolti, attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, e trattati dati che la legge considera come sensibili.

Consenso al trattamento

Preso atto dell'informativa privacy sopra riportata il Cliente consente non consente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi, per le finalità indicate alla lettera b).

● Firma del Cliente

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso quando la Cessionaria accetta la richiesta di finanziamento; l'eventuale accettazione è riportata in questo contratto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende. Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Cedente, entro 60 giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento.

Il premio assicurativo per le polizze sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione è a carico del Cedente e sarà addebitato e finanziato con la conclusione di questo contratto e, quindi, versato dalla Cessionaria alla Compagnia assicurativa. La Cessionaria si farà carico del costo per la polizza contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, o in caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non esclusa dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi".

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
- le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli importi sostenuti dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- mediante telegramma all'indirizzo Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante fax al numero 02.48244.797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'inizio della comunicazione di recesso:

- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- l'imposta di bollo applicata al contratto;
- la somma degli interessi nominali maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione.

Il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Cedente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il debito residuo;
- le modalità di rimborso del debito residuo.

Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- le spese fisse contrattuali;
- le imposte;
- le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Al contrario i premi assicurativi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, saranno rimborsati secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, le spese sostenute:

- per eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- per eventuali interventi legali, il tutto nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sui TFR;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie. Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sino alla totale estinzione del finanziamento e il Cedente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente. Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) le spese per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) le spese per eventuali interventi legali.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione obbligatoria

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche/norme attuative).

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà assolvere all'obbligo di mediazione preventiva anche ricorrendo all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 21 e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul sito internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i propri dati anagrafici;
- il proprio indirizzo;
- un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed aversare alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata. In caso di rimborso anticipato, le Compagnie assicurative restituiscono al Cedente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo i criteri indicati nelle condizioni di assicurazione.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORALE: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cedente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto all'ATC. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

| | |
|---|---|
| Finanziatore Indirizzo Telefono/Email/Fax/Sito web | Futuro S.p.A. Sede Legale: Via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244.700 (r.a.) - Fax 02.48244.792/http://www.futuro-spa.com |
| Intermediario del credito Indirizzo | |

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

| | |
|--|---|
| Tipo di contratto di credito Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i> | Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione |
| Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i> | L'importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di godimento da parte dell'ATC. |
| Durata del contratto di credito | |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese". |
| Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i> | |

3. COSTI DEL CREDITO

| | |
|--|---|
| Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese: |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i> | Sì: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. No |

| | |
|--|--|
| 3.1 Costi connessi | |
| Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i> | Per ritardi di pagamento potranno essere addebitate al Consumatore i seguenti oneri: - spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. In caso di decadenza dal beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore: - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. |
| Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate. |

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

| | |
|---|--|
| Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> | Sì. |
| Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un'indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i> | Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00. |
| Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i> | |
| Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i> | |

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

Firma del Cedente

Firma per accettazione della richiesta di finanziamento da parte di Futuro

Data _____

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Futuro e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori";
- che gli è stata consegnata la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del titolare effettivo dell'operazione, e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara altresì, di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo (art. 1, comma 2, lett. u) D.Lgs. 231/2007).

Firma del Cedente

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cedente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in - Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento.

Futuro fornisce, a tal fine, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

- a) svolgimento dell'istruttoria della richiesta di finanziamento, prevenzione del sovraindebitamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento;
- b) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro e di Società terze, attraverso l'invio di materiale illustrativo e/o messaggi scritti e/o di altra natura, trasmessi a utenze telefoniche residenziali e/o cellulari e/o caselle di posta elettronica raccolte in questo contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto a), ovvero dei dati acquisiti in base ad un obbligo di legge, è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. Un eventuale rifiuto non pregiudicherebbe, infatti, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante:

- a) elaborazione elettronica;
- b) consultazione;
- c) confronto con criteri prefissati;
- d) trasmissione e comunicazione dei dati ai soggetti terzi sotto indicati;
- e) ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

I dati personali possono essere comunicati da Futuro a:

- a) società di servizi informatici;
- b) società che svolgono servizi di pagamento;
- c) assicurazioni;
- d) società che svolgono servizi amministrativi;

- e) società del Gruppo Mediobanca, banche, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari;
- f) società di factoring;
- g) società fornitrici di servizi di pubblica utilità;
- h) società di recupero crediti;
- i) soggetti che forniscono informazioni commerciali;
- l) società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati;
- m) società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza;
- n) società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotocopie e archiviazione della documentazione.

I nominativi dei soggetti, anche esteri, appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la Sede di Futuro. Tali soggetti, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo che siano stati designati da Futuro "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza, come nel caso di Compass S.p.A. (Foro Buonaparte, 10 20121 Milano), cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale ed organizzativo.

Dritti esercitabili dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati hanno il diritto di ottenere da Compass, quale responsabile del trattamento incaricato del riscontro:

- a) la conferma dell'esistenza di dati personali;
- b) la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati personali, della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento;
- c) la cancellazione;
- d) la trasformazione in forma anonima;
- e) il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) l'aggiornamento;
- g) la rettificazione;
- h) qualora vi abbiano interesse, l'integrazione.

Gli interessati hanno inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che li riguardano.

Dati sensibili

In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere raccolti, attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, e trattati dati che la legge considera come sensibili.

Consenso al trattamento

Preso atto dell'informativa privacy sopra riportata il Cliente consente non consente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi, per le finalità indicate alla lettera b).

Firma del Cliente

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso quando la Cessionaria accetta la richiesta di finanziamento; l'eventuale accettazione è riportata in questo contratto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende. Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Cedente, entro 60 giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento.

Il premio assicurativo per le polizze sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione è a carico del Cedente e sarà addebitato e finanziato con la conclusione di questo contratto e, quindi, versato dalla Cessionaria alla Compagnia assicurativa. La Cessionaria si farà carico del costo per la polizza contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, o in caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non esclusa dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi".

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
- le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli importi sostenuti dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- mediante telegramma all'indirizzo Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante fax al numero 02.48244797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'inizio della comunicazione di recesso:

- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- l'imposta di bollo applicata al contratto;
- la somma degli interessi nominali maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione.

Il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Cedente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il debito residuo;
- le modalità di rimborso del debito residuo.

Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- le spese fisse contrattuali;
- le imposte;
- le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Al contrario i premi assicurativi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, saranno rimborsati secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, le spese sostenute:

- per eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- per eventuali interventi legali, il tutto nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sui TFR;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie. Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sino alla totale estinzione del finanziamento e il Cedente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente. Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) le spese per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) le spese per eventuali interventi legali.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione obbligatoria

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche/norme attuative).

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà assolvere all'obbligo di mediazione preventiva anche ricorrendo all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 21 e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul sito internet della Cessionaria o trasmessa al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i propri dati anagrafici;
- il proprio indirizzo;
- un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed aversare alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata. In caso di rimborso anticipato, le Compagnie assicurative restituiscono al Cedente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo i criteri indicati nelle condizioni di assicurazione.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORIA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cedente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto all'ATC. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

| | |
|---|---|
| Finanziatore Indirizzo Telefono/Email/Fax/Sito web | Futuro S.p.A. Sede Legale: Via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244.700 (r.a.) - Fax 02.48244.792/http://www.futuro-spa.com |
| Intermediario del credito Indirizzo | |

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

| | |
|--|---|
| Tipo di contratto di credito Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i> | Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione |
| Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i> | L'importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di godimento da parte dell'ATC. |
| Durata del contratto di credito | |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese". |
| Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i> | |

3. COSTI DEL CREDITO

| | |
|--|---|
| Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese: |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i> | Sì: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. No |

| | |
|--|--|
| 3.1 Costi connessi | |
| Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i> | Per ritardi di pagamento potranno essere addebitate al Consumatore i seguenti oneri: - spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. In caso di decadenza dal beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore: - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. |
| Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate. |

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

| | |
|---|--|
| Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> | Sì. |
| Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un'indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i> | Sì. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00. |
| Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i> | |
| Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i> | |

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULAZIONE

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

● Firma per accettazione della richiesta di finanziamento da parte di Futuro

Data _____

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Futuro e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori";
- che gli è stata consegnata la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del titolare effettivo dell'operazione, e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara altresì, di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo (art. 1, comma 2, lett. u) D.Lgs. 231/2007).

● Firma del Cedente

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cedente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in - Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento.

Futuro fornisce, a tal fine, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

- a) svolgimento dell'istruttoria della richiesta di finanziamento, prevenzione del sovraindebitamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento;
- b) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro e di Società terze, attraverso l'invio di materiale illustrativo e/o messaggi scritti e/o di altra natura, trasmessi a utenze telefoniche residenziali e/o cellulari e/o caselle di posta elettronica raccolte in questo contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto a), ovvero dei dati acquisiti in base ad un obbligo di legge, è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. Un eventuale rifiuto non pregiudicherebbe, infatti, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante:

- a) elaborazione elettronica;
- b) consultazione;
- c) confronto con criteri prefissati;
- d) trasmissione e comunicazione dei dati ai soggetti terzi sotto indicati;
- e) ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

I dati personali possono essere comunicati da Futuro a:

- a) società di servizi informatici;
- b) società che svolgono servizi di pagamento;
- c) assicurazioni;
- d) società che svolgono servizi amministrativi;

- e) società del Gruppo Mediobanca, banche, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari;
- f) società di factoring;
- g) società fornitrici di servizi di pubblica utilità;
- h) società di recupero crediti;
- i) soggetti che forniscono informazioni commerciali;
- l) società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati;
- m) società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza;
- n) società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotocopie e archiviazione della documentazione.

I nominativi dei soggetti, anche esteri, appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la Sede di Futuro. Tali soggetti, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo che siano stati designati da Futuro "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza, come nel caso di Compass S.p.A. (Foro Buonaparte, 10 20121 Milano), cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale ed organizzativo.

Dritti esercitabili dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati hanno il diritto di ottenere da Compass, quale responsabile del trattamento incaricato del riscontro:

- a) la conferma dell'esistenza di dati personali;
- b) la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati personali, della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento;
- c) la cancellazione;
- d) la trasformazione in forma anonima;
- e) il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) l'aggiornamento;
- g) la rettificazione;
- h) qualora vi abbiano interesse, l'integrazione.

Gli interessati hanno inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che li riguardano.

Dati sensibili

In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere raccolti, attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, e trattati dati che la legge considera come sensibili.

Consenso al trattamento

Preso atto dell'informativa privacy sopra riportata il Cliente consente non consente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi, per le finalità indicate alla lettera b).

● Firma del Cliente

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso quando la Cessionaria accetta la richiesta di finanziamento; l'eventuale accettazione è riportata in questo contratto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende. Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Cedente, entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di essere da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento.

Il premio assicurativo per le polizze sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione è a carico del Cedente e sarà addebitato e finanziato con la conclusione di questo contratto e, quindi, versato dalla Cessionaria alla Compagnia assicurativa. La Cessionaria si farà carico del costo per la polizza contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, o in caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non esclusa dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi".

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
- le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli importi sostenuti dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- mediante telegramma all'indirizzo Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante fax al numero 02.48244.797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'inizio della comunicazione di recesso:

- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- l'imposta di bollo applicata al contratto;
- la somma degli interessi nominali maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione.

Il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Cedente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il debito residuo;
- le modalità di rimborso del debito residuo.

Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- le spese fisse contrattuali;
- le imposte;
- le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Al contrario i premi assicurativi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, saranno rimborsati secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, le spese sostenute:

- per eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- per eventuali interventi legali, il tutto nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovuti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sui TFR;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie. Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sino alla totale estinzione del finanziamento e il Cedente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente. Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- manco perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- manco perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) le spese per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) le spese per eventuali interventi legali.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione obbligatoria

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche/norme attuative).

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà assolvere all'obbligo di mediazione preventiva anche ricorrendo all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 21 e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul sito internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i propri dati anagrafici;
- il proprio indirizzo;
- un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed aversare alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata. In caso di rimborso anticipato, le Compagnie assicurative restituiscono al Cedente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo i criteri indicati nelle condizioni di assicurazione.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORALE: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cedente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto all'ATC. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

| | |
|---|---|
| Finanziatore Indirizzo Telefono/Email/Fax/Sito web | Futuro S.p.A. Sede Legale: Via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244.700 (r.a.) - Fax 02.48244.792/http://www.futuro-spa.com |
| Intermediario del credito Indirizzo | |

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

| | |
|---|---|
| Tipo di contratto di credito | Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione |
| Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i> | |
| Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i> | L'importo richiesto, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti, sarà erogato al Consumatore entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di essere da parte dell'ATC. |
| Durata del contratto di credito | |
| Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese". |
| Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i> | |

3. COSTI DEL CREDITO

| | |
|--|---|
| Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i> | Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese: |
| Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i> | Si: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. No |

| | |
|--|--|
| 3.1 Costi connessi | |
| Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i> | Per ritardi di pagamento potranno essere addebitate al Consumatore i seguenti oneri: - spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. In caso di decadenza dal beneficio del termine saranno anche addebitati al Consumatore: - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. |
| Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate. |

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

| | |
|---|--|
| Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i> | Si. |
| Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un'indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i> | Si. In caso di rimborso anticipato, il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00. |
| Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i> | |
| Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i> | |

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULAZIONE

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

● Firma per accettazione della richiesta di finanziamento da parte di Futuro

Data _____

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto da Futuro e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori";
- che gli è stata consegnata la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del titolare effettivo dell'operazione, e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 21 e 55 D.Lgs. 231/2007), dichiara altresì, di essere, in relazione all'operazione richiesta, il titolare effettivo (art. 1, comma 2, lett. u) D.Lgs. 231/2007).

● Firma del Cedente

AUTENTICA FIRME

Il Sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 che le firme apposte sulla presente Richiesta sono vere ed autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cedente i cui dati personali, riportati nella presente Richiesta, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

● Agente/Mediatore/Intermediario Finanziario/Banca

Località _____

Data _____

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente (di seguito l'"interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in - Via Caldera, 21/D - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento.

Futuro fornisce, a tal fine, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento

I dati personali vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

- a) svolgimento dell'istruttoria della richiesta di finanziamento, prevenzione del sovraindebitamento, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento;
- b) attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro e di Società terze, attraverso l'invio di materiale illustrativo e/o messaggi scritti e/o di altra natura, trasmessi a utenze telefoniche residenziali e/o cellulari e/o caselle di posta elettronica raccolte in questo contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto a), ovvero dei dati acquisiti in base ad un obbligo di legge, è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al punto b) è facoltativo. Un eventuale rifiuto non pregiudicherebbe, infatti, lo svolgimento delle attività richieste per la conclusione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti presso l'interessato o presso terzi, avviene mediante:

- a) elaborazione elettronica;
- b) consultazione;
- c) confronto con criteri prefissati;
- d) trasmissione e comunicazione dei dati ai soggetti terzi sotto indicati;
- e) ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

I dati personali possono essere comunicati da Futuro a:

- a) società di servizi informatici;
- b) società che svolgono servizi di pagamento;
- c) assicurazioni;
- d) società che svolgono servizi amministrativi;

- e) società del Gruppo Mediobanca, banche, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e intermediari finanziari;
- f) società di factoring;
- g) società fornitrici di servizi di pubblica utilità;
- h) società di recupero crediti;
- i) soggetti che forniscono informazioni commerciali;
- l) società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati;
- m) società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza;
- n) società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotocopie e archiviazione della documentazione.

I nominativi dei soggetti, anche esteri, appartenenti alle suddette categorie, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la Sede di Futuro. Tali soggetti, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo che siano stati designati da Futuro "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza, come nel caso di Compass S.p.A. (Foro Buonaparte, 10 20121 Milano), cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale ed organizzativo.

Dritti esercitabili dall'interessato secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati hanno il diritto di ottenere da Compass, quale responsabile del trattamento incaricato del riscontro:

- a) la conferma dell'esistenza di dati personali;
- b) la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati personali, della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento;
- c) la cancellazione;
- d) la trasformazione in forma anonima;
- e) il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) l'aggiornamento;
- g) la rettificazione;
- h) qualora vi abbiano interesse, l'integrazione.

Gli interessati hanno inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che li riguardano.

Dati sensibili

In relazione alla copertura assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento, possono essere raccolti, attraverso specifiche dichiarazioni e questionari, e trattati dati che la legge considera come sensibili.

Consenso al trattamento

Preso atto dell'informativa privacy sopra riportata il Cliente consente non consente che i propri dati personali siano trattati da Futuro e comunicati a terzi, per le finalità indicate alla lettera b).

● Firma del Cliente

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso quando la Cessionaria accetta la richiesta di finanziamento; l'eventuale accettazione è riportata in questo contratto.

La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria.

Articolo 2 - Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende. Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 023385920113, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Cedente, entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del contratto.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, a beneficio della Cessionaria, sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione o, alternativamente a quest'ultima assicurazione, contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento.

Il premio assicurativo per le polizze sulla vita del debitore e contro il rischio relativo all'occupazione è a carico del Cedente e sarà addebitato e finanziato con la conclusione di questo contratto e, quindi, versato dalla Cessionaria alla Compagnia assicurativa. La Cessionaria si farà carico del costo per la polizza contro il rischio di perdita patrimoniale derivante da insolvenza.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, o in caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non esclusa dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi".

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
- le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli importi sostenuti dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste. La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
- mediante telegramma all'indirizzo Ufficio Back Office, Via Caldera 21/D, 20153 Milano, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro-spa.com, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante fax al numero 02.48244.797, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'inizio della comunicazione di recesso:

- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- l'imposta di bollo applicata al contratto;
- la somma degli interessi nominali maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione.

Il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento sottoscritti dal Cedente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Articolo 10 - Rimborso anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;
- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;

e) il debito residuo;

f) le modalità di rimborso del debito residuo

il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati:

- le spese fisse contrattuali;
- le imposte;
- le commissioni accessorie indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Al contrario i premi assicurativi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto, saranno rimborsati secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, le spese sostenute:

- per eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- per eventuali interventi legali, il tutto nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPDAP e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPDAP se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPDAP, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sui TFR;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 10 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie. Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sino alla totale estinzione del finanziamento e il Cedente sarà tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente. Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
- e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- f) le spese per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
- g) le spese per eventuali interventi legali.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Legale e Contenzioso, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;
e-mail: reclami@futuro-spa.com.

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro-spa.com.

Articolo 22 - Mediazione obbligatoria

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche/norme attuative).

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà assolvere all'obbligo di mediazione preventiva anche ricorrendo all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 21 e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dalla legge, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul sito internet della Cessionaria o trasmessa al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i propri dati anagrafici;
- il proprio indirizzo;
- un recapito telefonico.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed aversarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente per:

- ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata. In caso di rimborso anticipato, le Compagnie assicurative restituiscono al Cedente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo i criteri indicati nelle condizioni di assicurazione.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi) che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non abbia dato le garanzie che aveva promesse;
- in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale, decorrente dalla stipula ed inclusivo dell'eventuale periodo di preammortamento, entro cui il Cedente stesso dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi e altri oneri maturati.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORALE: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: periodo temporale del piano di ammortamento, di durata variabile, che prevede il maturare di rate composte da soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO: modello finanziario che riporta, per l'operazione di finanziamento rateale, l'importo della rata dovuta e, per ogni periodo di rimborso, il capitale residuo.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cedente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto all'ATC. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO DELL'OPERAZIONE: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).